

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4431

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(D'ALEMA)

**di concerto col Ministro degli affari esteri**

(DINI)

**col Ministro dell'interno**

(BIANCO)

**col Ministro delle finanze**

(VISCO)

**col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(AMATO)

**col Ministro della difesa**

(MATTARELLA)

**col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(LETTA)

**col Ministro del commercio con l'estero**

(FASSINO)

**e col Ministro per le politiche comunitarie**

(TOIA)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 2000**

—————

Modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, in  
materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito  
di materiali di armamento

—————

ONOREVOLI SENATORI. - 1. L'iniziativa di avviare un processo di revisione della legge 9 luglio 1990, n. 185, prese le mosse nel mese di giugno 1998 allorquando il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su esplicita richiesta dei Ministri degli affari esteri e della difesa, istituì, per lo scopo, un gruppo di lavoro *ad hoc*. Tale volontà era già stata anticipata, sempre dal Presidente del Consiglio dei ministri, nel marzo dello stesso anno nella relazione al Parlamento sulle esportazioni, importazioni e transito dei materiali di armamento prevista dall'articolo 5 della legge stessa ed inoltre, successivamente, la medesima volontà è stata confermata nella relazione presentata nel corso del 1999.

In questi due documenti, infatti, fra gli intendimenti programmatici del Governo, fu posta in evidenza la necessità di un adeguamento della vigente normativa sull'interscambio di materiali di armamento ai nuovi scenari europei al fine di consentire al nostro Paese di poter partecipare attivamente al processo di integrazione di questo delicato settore di attività.

Dalla data di promulgazione della legge n. 185 del 1990 ad oggi, infatti, sono sopravvenuti, particolarmente in Europa, cambiamenti tali da sconvolgere l'ambiente stesso in cui la legge deve operare. Cambiamenti che se da una parte hanno confermato la piena validità dei principi informatori della legge italiana - come in occasione dell'approvazione del «Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi» del Consiglio, del 2 giugno 1998, che li recepisce in maniera pressoché totale - dall'altra richiedono opportuni adeguamenti operativi alle procedure autorizzative per l'interscambio di questi materiali: ciò sia nell'interesse

primario della Amministrazione ma anche in quello, non secondario, dell'industria nazionale che deve essere posta nelle condizioni di potersi presentare al meglio nel processo di integrazione strutturale europea dell'industria degli armamenti e di poter partecipare, su base paritetica, ai programmi di coproduzione intergovernativa.

2. I criteri posti a base dei lavori per il processo di verifica della legge n. 185 del 1990 sono stati principalmente: indispensabilità delle modifiche, europeizzazione della norma stessa.

Con il primo si è teso apportare il minor numero possibile di varianti agendo solo là dove fosse indispensabile, mentre con il secondo si è adeguata la legge, per quanto possibile, cioè senza toccare i suoi principi ispiratori, al contesto europeo, politico ed industriale, con il quale è chiamata a confrontarsi assumendo come documento di base il summenzionato Codice di condotta europeo.

Le proposte di modifica, più rilevanti, possono essere così sintetizzate:

a) introduzione, al fine del rafforzamento dei legami con i nostri *partners* europei, del concetto di corresponsabilizzazione in caso di esportazione verso paesi terzi di prodotti costruiti, anche con parti italiane, attraverso coproduzioni industriali ed agevolazione, in questi casi, dei trasferimenti intraeuropei dei componenti anche se soggetti, comunque, ad un'autorizzazione «globale»;

b) riconoscimento della peculiarità dei programmi di coproduzione intergovernativa per materiali destinati alle Forze armate e di Polizia italiane, estendendo all'intero programma la loro esclusione dal campo di applicazione della legge. Attualmente, come è noto, ciò è possibile, su base temporanea,

fino al momento dell'assegnazione definitiva dei materiali prodotti che deve essere autorizzata, nonostante si tratti di un accordo intergovernativo, con un'autorizzazione dello stesso Governo;

c) riattivazione di quelle funzioni a suo tempo svolte dal Comitato interministeriale per gli scambi di materiale di armamento per la difesa (CISD) ritenute ancora essenziali, per un controllo politico delle operazioni di esportazione, attraverso varie iniziative fra cui la costituzione di uno specifico Comitato. Infatti, sebbene la legge 24 dicembre 1993, n. 537, con l'articolo 1, comma 21, abbia soppresso nella concreta prassi applicativa i Ministri interessati si sono spesso riuniti informalmente per l'assunzione collegiale di alcune tra le più importanti decisioni. Prendendo atto di questa situazione, si è ritenuto conforme ai principi di trasparenza e buona amministrazione una gestione collegiale degli atti di spiccata connotazione demandando tale compito all'istituendo Comitato per l'interscambio dei materiali di armamento (CIMA), con esclusione delle competenze che il soppresso CISD aveva su alcuni atti di carattere più marcatamente amministrativo;

d) adeguamenti che si ritengono opportuni sulla base dell'esperienza maturata negli anni di applicazione della legge o che sono atti dovuti per norme legislative nel frattempo approvate.

3. Di seguito si illustrano le singole disposizioni contenute nello schema del disegno di legge che si compone di diciotto articoli:

Art. 1. - (*Modifiche all'articolo 1 della legge n. 185 del 1990*). - Con la nuova formulazione proposta dell'articolo 1 della legge n. 185 del 1990 si è inteso inserire nel campo di applicazione anche i trasferimenti di materiale che avvengono in ambito europeo e che, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, non sono

più definiti come esportazioni e importazioni ma come «spedizioni ed introduzioni». Si sono, inoltre, resi necessari correttivi atti a:

a) vietare le esportazioni e il transito di materiali di armamento verso i Paesi nei confronti dei quali è stato dichiarato l'embargo non solo da parte delle Nazioni Unite, ma anche dell'Unione europea (UE) (comma 6, lettera c));

b) adeguarsi al criterio n. 2 previsto dal Codice di condotta europeo, che prevede la specificità della gravità per le violazioni dei diritti dell'uomo (comma 6, lettera d));

c) estendere a tutte le fasi del programma l'esclusione, dalla legge n. 185 del 1990, delle esportazioni, importazioni e transito di materiali di armamento da effettuare per l'esecuzione di programmi di coproduzione regolati da specifici accordi intergovernativi con Paesi appartenenti alla NATO, all'Unione dell'Europa occidentale (UEO) o all'UE, la cui formula di gestione sia tale da garantire allo Stato il più ampio controllo governativo. Attualmente tale esclusione è prevista, su base temporanea, a tutte le fasi precedenti l'assegnazione definitiva dei materiali prodotti (comma 9, lettera c-bis));

d) prevedere l'esclusione dall'applicazione della legge delle esportazioni, importazioni e transito per i materiali necessari all'approvvigionamento e supporto logistico di comandi, enti e agenzie NATO in Italia o all'estero (comma 9, lettera c-ter)).

Art. 2. - (*Modifiche all'articolo 2 della legge n. 185 del 1990*). - Si è predisposto l'allineamento agli indirizzi dettati dalla legge n. 537 del 1993, articolo 1, comma 24, lettera e), per la semplificazione e lo snellimento delle procedure attraverso l'eliminazione dei concerti non indispensabili, oltrechè l'annullamento del richiamo ad un dicastero soppresso (Partecipazioni statali).

Art. 3. - (*Modifiche all'articolo 5 della legge n. 185 del 1990*). - Con la soppressione del CISD prevista dalla legge n. 537

del 1993, è stato anche abolito l'obbligo di informare il Parlamento sulle direttive governative formulate per l'applicazione della legge n. 185 del 1990. Ritenendo questo atto di fondamentale importanza per il necessario controllo politico, si è previsto di inserire tale informativa nella relazione annuale ai due rami del Parlamento, prevista dall'articolo 5 della medesima legge, sotto forma di indirizzi del Governo per le politiche di interscambio nel settore della difesa.

Art. 4. - (*Modifiche alla legge n. 185 del 1990 derivanti dalla soppressione di Ministeri*). - Si sono eliminati i richiami al soppresso Ministero delle partecipazioni statali.

Art. 5. - (*Istituzione del Comitato per l'interscambio dei materiali di armamento*). - Come è noto, la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha soppresso il CISD.

Tuttavia, l'esperienza derivante dal fatto di aver operato sia in presenza sia in assenza del Comitato in questione, ha evidenziato la necessità che le funzioni di indirizzo e di controllo di detto Comitato, di chiaro significato politico, siano ancora assolte a livello di coordinamento tra ministri attraverso un consesso (comitato) interministeriale ora denominato «Comitato per l'interscambio dei materiali di armamento» - CIMA e si ritiene che detto Comitato debba esprimersi in merito ai Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'articolo 1, comma 6.

Per quanto riguarda le considerazioni che hanno indotto alla costituzione di questo nuovo Comitato interministeriale, in luogo del già soppresso CISD, si rimanda a quanto si è già osservato al punto 2 di questa relazione.

Per quanto concerne, invece, le sue funzioni, la principale e forse più caratterizzante è quella dell'individuazione, su proposta del Ministro degli affari esteri, dei Paesi verso i quali vietare le esportazioni ed i transiti di materiali di armamento, ai sensi del comma 6, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*, dell'articolo 1 della legge; la necessità di una valutazione

in sede politica, espressa nella collegialità del Comitato, non sussiste, peraltro, nei casi in cui non residui spazio per alcun apprezzamento discrezionale, il che avviene nei casi di cui alla lettera *c)* del predetto comma 6 dell'articolo 1 della legge, in cui, essendovi già stata, a monte, una dichiarazione di *embargo* da parte delle Nazioni Unite, i competenti organi del Ministero degli affari esteri possono direttamente applicare il divieto di esportazione e di transito di materiali di armamento.

Art. 6. - (*Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge n. 185 del 1990*). - È stata prevista la presenza di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione alle finalità di cui all'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nella composizione del Comitato consultivo e sono state previste ulteriori modifiche conseguenti alla decisione, contenuta nella summenzionata legge n. 537 del 1993, di sciogliere il CISD.

Art. 7. - (*Modifiche all'articolo 9 della legge n. 185 del 1990*). - Poichè la sola previsione della NATO e dell'UEO escluderebbe alcuni paesi della UE dalla procedura semplificata prevista dalla legge n. 185 del 1990, si è ritenuto opportuno non effettuare fra i Paesi europei alcuna discriminazione e di aggiungere, nell'articolo, il termine UE. Si è proposto altresì, per omogeneizzare la normativa al quadro europeo, di estendere tale procedura anche alle attività contrattuali relative ai movimenti di parti o componenti di sistemi che saranno assemblati da altro Paese dell'Unione e, sotto la sua responsabilità, trasferiti al di fuori dei confini comunitari.

Inoltre, dopo alcune opportune precisazioni in merito alla sorte dei contratti conclusi prima della scadenza dei termini, si è ritenuto di dover inserire nella legge alcuni aspetti procedurali già ora praticati nella prassi autorizzativa, individuando espressamente i termini entro cui deve svolgersi l'eventuale intervento ministeriale sulle tratta-

tive in corso, e specificando che tutti tali termini possono essere interrotti con la richiesta di documenti o chiarimenti, solo nei casi in cui ciò sia necessario per il corretto svolgimento dell'istruttoria.

Art. 8. - (*Modifiche all'articolo 11 della legge n. 185 del 1990*). - La modifica alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 della legge n. 185 del 1990, è conseguente alla promulgazione della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Legge comunitaria 1995-1997) che abroga tale disposto nella parte in cui prevede che la domanda di autorizzazione rechi la dichiarazione di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454.

Per quanto attiene, invece, all'inserimento del nuovo comma 5-bis, esso va considerato in relazione alla possibilità di rilasciare autorizzazioni globali così come introdotte nel successivo articolo 10 relativo alle modifiche all'articolo 13, comma 1, della legge n. 185 del 1990.

Art. 9. - (*Modifiche all'articolo 12 della legge n. 185 del 1990*). - L'articolo è stato riformulato in relazione alle suddette proposte di riattivare, a vari livelli, le funzioni svolte dal soppresso CISD.

Art. 10. - (*Modifiche all'articolo 13 della legge n. 185 del 1990*). - La nuova formulazione dell'articolo 13 della legge n. 185 del 1990 è motivata dal fatto che:

a) è parso necessario aggiungere all'oggetto dell'autorizzazione ministeriale anche i «servizi» in quanto essi devono essere indicati nella domanda che l'operatore presenta in base all'articolo 11, comma 2, lettera b) della legge;

b) constatato che la firma del Ministro delle finanze non appare in linea con le norme sul riordino delle responsabilità dei dirigenti dello Stato e che comunque il Ministero in questione, facendo parte del Comitato consultivo di cui all'articolo 7 della legge n. 185 del 1990, viene informato di

qualsiasi autorizzazione concessa, si è ritenuto opportuno semplificare l'iter autorizzativo escludendo dalla controfirma il Ministro delle finanze;

c) si è tenuto conto di integrazioni strutturali transnazionali, di razionalizzazioni dei processi produttivi e di varie forme di cooperazioni industriali europee che impongono la necessità di adeguare la normativa nazionale agli interscambi, solo in ambito europeo, di materiali prodotti da imprese nazionali facenti parte integrante di gruppi europei o comunque inserite in accordi di coproduzione.

La novella del comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 185 del 1990 non riguarda le parole iniziali della norma («Il Ministro degli affari esteri»): resta così immutato l'attuale riparto di competenze tra l'organo di indirizzo politico e gli organi di gestione amministrativa, anche ai sensi degli articoli 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 29, e 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, così come tratteggiato, nel parere 17 marzo 1999, n. 55, dalla Prima sezione del Consiglio di Stato.

Art. 11. - (*Modifiche all'articolo 14 della legge n. 185 del 1990*). - Le modifiche sono conseguenti all'introduzione dell'autorizzazione globale.

Art. 12. - (*Modifiche all'articolo 15 della legge n. 185 del 1990*). - Modifiche conseguenti lo scioglimento del CISD e la costituzione, per assolvere alcune delle funzioni allora svolte da quel Comitato, del CIMA.

Per coerenza procedurale, si è poi inserito l'obbligo di sentire il Comitato consultivo, di cui all'articolo 7 della legge n. 185 del 1990, in caso di sospensione o revoca di una autorizzazione per cui il Comitato consultivo stesso sia stato sentito nella precedente fase autorizzatoria.

Art. 13. - (*Modifiche all'articolo 20 della legge n. 185 del 1990*). - Le modifiche sono conseguenti all'introduzione della autorizzazione globale.

Art. 14. - (*Modifiche all'articolo 21 della legge n. 185 del 1990*). - Sono state poste in essere modifiche suggerite dall'esigenza di snellire talune procedure e dall'opportunità di non effettuare discriminazioni tra Paesi europei.

Artt. 15-16-17. - (*Modifiche agli articoli 23, 24, e 25 della legge n. 185 del 1990*). - Per tali articoli si è ritenuto opportuno modificare l'ammontare delle sanzioni in essi previste in linea con quanto stabilito dall'articolo 15 della legge 27 febbraio 1992, n. 222, sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia. Si

sono formulate inoltre altre modifiche che tendono ad introdurre alcuni provvedimenti obbligatori come la pena congiunta della reclusione e della multa e la confisca dei materiali anche in caso di patteggiamento, o di opportunità come la lieve diminuzione della pena minima e massima detentiva e l'introduzione del reato di esportazione effettuata prima del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 18. - (*Entrata in vigore*). - Si è precisato che la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 1  
della legge n. 185 del 1990)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185, di seguito denominata «legge n. 185 del 1990», è inserito il seguente:

«I-bis. Nelle operazioni di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento nonché di cessione delle relative licenze di produzione, sono inclusi anche i trasferimenti intracomunitari.».

2. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 185 del 1990 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'*embargo* totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE);»;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organismi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa;».

3. Al comma 9, dell'articolo 1 della legge n. 185 del 1990, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) le esportazioni, importazioni e transito di materiali di armamento da effettuare sulla base di programmi di coproduzione regolati da specifici accordi intergover-

nativi con Paesi membri della NATO, dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO) o dell'UE che garantiscano il controllo delle operazioni secondo i principi ispiratori della presente legge;

*c-ter*) le esportazioni, importazioni e transito di materiali di armamento da effettuare per l'approvvigionamento e supporto logistico di comandi, enti e agenzie della NATO in Italia o all'estero».

#### Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 2  
della legge n. 185 del 1990)*

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 185 del 1990 è sostituito dal seguente: «L'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento sono disposti con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, avuto riguardo alla evoluzione della produzione industriale, a quella tecnologica, nonché agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce».

#### Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 5  
della legge n. 185 del 1990)*

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 185 del 1990 è sostituito dal seguente:

«1. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce al Parlamento con propria relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine agli indirizzi generali del Governo per le politiche di interscambio nel settore della difesa, nonché in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente».



## Art. 4.

*(Modifiche alla legge n. 185 del 1990, derivanti dalla soppressione di Ministeri)*

1. Al comma 2 dell'articolo 5 e al comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 185 del 1990 le parole: «, delle partecipazioni statali», sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 185 del 1990, le parole: «e delle partecipazioni statali» sono soppresse.

## Art. 5.

*(Istituzione del Comitato per l'interscambio dei materiali di armamento)*

1. L'articolo 6 della legge n. 185 del 1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - *(Comitato per l'interscambio dei materiali di armamento)*. - 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato per l'interscambio dei materiali di armamento (CIMA) presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero; possono essere invitati alle riunioni del Comitato altri Ministri interessati. Il Comitato formula gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa, detta direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione ed il transito dei materiali di armamento e, su proposta del Ministro degli affari esteri, individua i Paesi nei cui confronti vigono i divieti all'esportazione di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* dell'articolo 1, comma 6; nello svolgimento delle proprie competenze il Comitato tiene in particolare conto degli orientamenti e delle intese raggiunte nell'ambito dell'UE.».

## Art. 6.

*(Modifiche agli articoli 7 e 8  
della legge n. 185 del 1990)*

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 185 del 1990, dopo le parole: «e da un rappresentante», sono aggiunte le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alle finalità di cui all'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché».

2. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 185 del 1990 le parole: «al CISD» sono sostituite dalle seguenti: «al CIMA».

## Art. 7.

*(Modifiche all'articolo 9 della legge  
n. 185 del 1990)*

1. All'articolo 9 della legge n. 185 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 sono anteposte le parole: «Entro lo stesso termine di cui al comma 2.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento da e verso Paesi membri della NATO, dell'UEO o dell'UE, ovvero delle operazioni contemplate da apposite intese intergovernative o relative a spedizioni verso Paesi dell'UE a seguito di accordi di collaborazione od integrazioni industriali, con successiva esportazione del prodotto costruito o assemblato in tali Paesi verso terze destinazioni, deve essere comunicato al Ministero della difesa che, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ha facoltà di disporre condizioni o limitazioni alla conclusione delle trattative stesse.»;

c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. È vietata la conclusione del contratto prima della scadenza dei termini previsti dal presente articolo, ovvero in violazione delle disposizioni o dei divieti ministeriali tempestivamente comunicati.»;

d) al comma 5, alinea, le parole «importazioni ed esportazioni:» sono sostituite dalle seguenti: «, che si ha per rilasciato ove non venga denegato entro lo stesso termine di cui al comma 4, le importazioni e le esportazioni:», e la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) di ricambi, componenti, attrezzature e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali già oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute o siano scadute;»;

e) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. I termini previsti dal presente articolo possono essere interrotti con la richiesta di ulteriori documenti o chiarimenti in ordine alle trattative o alle operazioni in corso, ove tali elementi siano necessari per il corretto svolgimento dell'istruttoria, e riprendono a decorrere, per intero, dal giorno in cui l'Amministrazione riceve gli elementi richiesti.».

## Art. 8.

*(Modifiche all'articolo 11  
della legge n. 185 del 1990)*

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 della legge n. 185 del 1990 è sostituita dalla seguente:

«c) l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione;».

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge n. 185 del 1990 è inserito il seguente:

«5-bis. Alla domanda di autorizzazione globale di cui all'articolo 13, comma 1,

deve essere acclusa copia dell'autorizzazione a trattare e devono essere indicati:

- a) gli estremi dell'accordo di collaborazione od integrazione industriale;
- b) le imprese autorizzate ed i Paesi dell'UE di destinazione o di provenienza del materiale;
- c) il tipo del materiale di armamento oggetto dell'operazione e il sistema al quale è destinato».

#### Art. 9.

*(Modifiche all'articolo 12  
della legge n. 185 del 1990)*

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge n. 185 del 1990 è sostituito dal seguente:

«2. Il Comitato, accertata la coerenza delle finalità dichiarate dell'operazione con le norme della presente legge nonché con le indicazioni del CIMA, esprime il proprio parere al Ministero degli affari esteri».

2. Nel comma 3 dell'articolo 12 della legge n. 185 del 1990, l'acronimo: «CISD» è sostituito dal seguente: «CIMA».

#### Art. 10.

*(Modifiche all'articolo 13  
della legge n. 185 del 1990)*

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 185, le parole da «autorizza» sino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «autorizza l'esportazione e l'importazione definitiva o temporanea, ed il transito dei materiali di armamento e dei servizi, nonché la cessione all'estero delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale e la riesportazione da parte dei Paesi importatori. Il diniego di autorizzazione è disposto con provvedimento motivato. L'autorizzazione può assumere anche la forma di autorizzazione globale, rilasciata a singolo operatore

per prodotti identificati, con l'esclusione dei sistemi d'arma, avente per destinazione o provenienza i Paesi dell'UE. Tali prodotti devono costituire parte di sistemi realizzati nell'ambito dell'UE a seguito di accordi di collaborazione od integrazione industriale. Il rilascio dell'autorizzazione globale con i relativi estremi è comunicato, per le vie diplomatiche, al Governo del Paese di destinazione o di provenienza».

Art. 11.

*(Modifiche all'articolo 14  
della legge n. 185 del 1990)*

1. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge n. 185 del 1990 è sostituito dal seguente:

«3. L'autorizzazione, fatta eccezione per l'autorizzazione globale di cui al comma 1 dell'articolo 13, è rilasciata per un periodo di validità non inferiore a quello previsto per l'esecuzione del contratto, eventualmente prorogabile in relazione all'effettivo andamento delle consegne e delle restanti operazioni contrattuali. Nel caso in cui non siano previsti termini di esecuzione del contratto, l'autorizzazione è rilasciata per un periodo di almeno diciotto mesi, prorogabile.».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge n. 185 del 1990 è aggiunto il seguente:

«3-bis. L'autorizzazione globale è rilasciata per un periodo massimo di tre anni ed è prorogabile per periodi uguali a quello autorizzato.».

Art. 12.

*(Modifiche all'articolo 15  
della legge n. 185 del 1990)*

1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 185 del 1990, dopo le parole «all'articolo 13» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»; e le parole «sentito il CISD» sono sostituite

dalle seguenti: «sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 7».

2. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge n. 185 del 1990 è sostituito dal seguente:

«4. Le decisioni di cui al comma 2 vengono comunicate al Comitato consultivo di cui all'articolo 7.».

3. Ai commi 7 e 8 dell'articolo 15 della legge n. 185 del 1990 l'acronimo: «CISD» è sostituito dal seguente: «CIMA».

#### Art. 13.

*(Modifiche all'articolo 20  
della legge n. 185 del 1990)*

1. All'articolo 20 della legge n. 185 del 1990 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed in caso di autorizzazione globale»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. In caso di spedizione in utilizzo di autorizzazione globale, l'impresa è tenuta a conservare per cinque anni ogni documentazione, relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Tale documentazione dovrà essere esibita su richiesta del Ministero degli affari esteri.».

#### Art. 14.

*(Modifiche all'articolo 21  
della legge n. 185 del 1990)*

1. L'articolo 21 della legge n. 185 del 1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - *(Seminari, soggiorni di studio e visite. - 1.* La Presidenza del Consiglio dei ministri, su richiesta dell'impresa o ente interessato, può autorizzare, per cittadini italiani e stranieri di Paesi membri della NATO, del-

l'UEO o dell'UE o con cui esistono apposite intese intergovernative, seminari, soggiorni di studio e visite aventi ad oggetto materie attinenti a prodotti coperti da classifica di segretezza, in Italia ovvero, per quanto attiene alla partecipazione dei cittadini italiani, all'estero».

Art. 15.

*(Modifiche all'articolo 23  
della legge n. 185 del 1990)*

1. L'articolo 23 della legge n. 185 del 1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - *(Falsità nella documentazione)*  
- 1. Chiunque, con false indicazioni nella documentazione prodotta ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione prevista dall'articolo 13, ottiene indebitamente detta autorizzazione, è punito con la reclusione da due a sei anni e con multa da un decimo a tre decimi del valore del contratto e comunque non inferiore a 50 milioni di lire.

2. Chiunque, con indicazioni non veritiere nella documentazione prodotta ai fini della iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 3, ovvero del nulla osta previsto dall'articolo 9, comma 5, ottiene indebitamente detta iscrizione ovvero detto nulla osta, è punito, salvo che il caso non costituisca reato più grave, con la multa da 50 a 300 milioni di lire.».

Art. 16.

*(Modifiche all'articolo 24  
della legge n. 185 del 1990)*

1. L'articolo 24 della legge n. 185 del 1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - *(Inosservanza delle prescrizioni amministrative)* - 1. Chiunque effettui esportazioni o transito di materiali di armamento in violazione delle condizioni di consegna alla destinazione indicata nella richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 13, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni, e

con la multa da due a cinque decimi del valore dei contratti e comunque non inferiore a 50 milioni di lire.».

Art. 17.

*(Modifiche all'articolo 25  
della legge n. 185 del 1990)*

1. All'articolo 25 della legge n. 185 del 1990 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui che senza l'autorizzazione di cui all'articolo 13 effettua esportazione, importazione o transito di materiali di armamento, contemplati nei decreti di cui all'articolo 2, comma 3, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 50 a 500 milioni di lire. Si applica la pena della reclusione fino a due anni e della multa da 20 a 200 milioni di lire se le operazioni indicate nel presente comma sono poste in essere dopo aver richiesto l'autorizzazione di cui all'articolo 13, sempre che la stessa sia stata successivamente rilasciata.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Chiunque ponga in essere ovvero concluda trattative in violazione di quanto disposto all'articolo 9, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da 50 a 250 milioni di lire.»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. È sempre disposta la confisca dei materiali d'armamento anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.».

Art. 18.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.